



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

CODICE PER LA TRASPARENZA

PREMESSA

L'organizzazione e le attività dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in forma abbreviata ENPAP, sono ispirate a principi di massima trasparenza e ciò non solo per la presenza di previsioni normative, ma soprattutto quale espressa autoregolamentazione degli Organi Statutari dell'Ente.

L'ENPAP –quale Fondazione di diritto privato che ha un rilievo pubblico in ragione dell'attività di interesse generale svolta - ha ritenuto di adottare un proprio autonomo “Codice per la Trasparenza” per rendere disponibili informazioni e dati in forma organizzata non solo agli Psicologi iscritti all'Ente, ma anche al pubblico rappresentato dalle Istituzioni, dalla comunità economica, dai media, nonché da un qualsiasi cittadino che entri o meno in rapporto con l'ENPAP.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Principi

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in forma abbreviata ENPAP (di seguito anche “Ente”), in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza, fa proprio quale criterio guida - come anche contemplato all'articolo 1, comma 4 della legge 509/1994 - il principio della trasparenza da adottarsi nei rapporti con gli iscritti da parte degli Organi statutari nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 2 Modalità ed ambito di applicazione

Fermo restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti, il presente Codice costituisce un obbligo per tutti i dipendenti dell'ENPAP, i dirigenti, i componenti degli Organi statutari, nonché eventuali consulenti e collaboratori, in merito all'osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Nell'instaurazione di nuovi rapporti con terzi fornitori o collaboratori esterni viene richiamato il vincolo del rispetto delle disposizioni del presente Codice, mediante l'inserimento nei contratti di un'apposita clausola di applicazione e di una specifica clausola risolutiva espressa, o decadenza, dal rapporto ove si denunci la violazione derivante dagli obblighi del presente Codice.

Articolo 3 **Principio generale di trasparenza**

Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, l'ENPAP si impegna a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti dei propri iscritti, garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'interesse alla trasparenza è in capo ai singoli iscritti, ai percettori di prestazioni, che devono poter avere accesso attraverso il sito istituzionale ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed è esercitabile secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel presente Codice che si ispira alla legislazione vigente in materia.

Articolo 4 **Limiti alla trasparenza e all'accesso agli atti**

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento e le disposizioni di cui al presente Codice prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Ente provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Sono in ogni caso escluse dalla pubblicazione le informazioni protette da impegni di riservatezza o la cui pubblicazione potrebbe causare un danno all'Ente.

Contemperando l'esigenza della trasparenza sugli atti con quella della tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene altresì consentito l'accesso alla documentazione ai sensi del vigente "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e accesso alle informazioni".

CAPO II

ATTI NORMATIVI DI CARATTERE GENERALE, ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 5

Atti normativi di carattere generale

L'ENPAP pubblica le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività, nonché i regolamenti e gli atti di gestione interna adottati in materia di organizzazione e funzionamento aventi rilevanza per gli iscritti.

Articolo 6

Delibere del Consiglio di indirizzo generale

L'ENPAP pubblica i dispositivi delle delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale e ciò a seguito di espressa autonoma autoregolamentazione.

La diffusione dei dispositivi delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo generale viene assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; l'aggiornamento viene effettuato periodicamente, in ogni caso dopo l'approvazione del verbale di ogni seduta nella quale ciascuna deliberazione è stata adottata.

Articolo 7

Delibere del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAP si è determinato all'unanimità per l'adozione di uno specifico "Vademecum" per la realizzazione della trasparenza dei propri atti sulla base del quale, per ogni riunione, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- data, luogo e ora della riunione, elenco dei partecipanti, ordine del giorno, elenco delle delibere adottate;
- per ogni deliberazione le modalità di approvazione (all'unanimità/a maggioranza). Su esplicita richiesta dei Consiglieri che le propongono possono essere riportate, salvo indicazioni contrarie, le dichiarazioni di voto.
- i dispositivi delle delibere adottate, integrati da commento redazionale e dagli eventuali testi ulteriori.

L'ENPAP assicura la diffusione degli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, il cui aggiornamento viene effettuato periodicamente, di norma con cadenza trimestrale con riferimento al trimestre precedente, dopo l'espressa approvazione da parte del Consiglio stesso della documentazione da pubblicare così come espressamente previsto dal citato "Vademecum".

CAPO III

ORGANIZZAZIONE, ORGANI STATUTARI E PERSONALE

Articolo 8

Organizzazione

L'ENPAP - Fondazione di diritto privato che è stata costituita ed agisce in forza delle norme contenute nei Decreti Legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 - gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ed opera nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, per come stabilito all'art. 38 della Costituzione e, in tale ambito, impronta la propria organizzazione ai principi di imparzialità e trasparenza.

L'ENPAP pubblica le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati anche dai documenti normativi di riferimento, secondo le modalità ed i termini fissati nel presente Codice. In particolare, i dati relativi:

- a) alla descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, il nominativo dei responsabili dei singoli uffici;
- b) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- c) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.

Articoli 9 **Organi Statutari**

L'ENPAP pubblica sul sito istituzionale la composizione degli Organi statuari dell'Ente (Consiglio di indirizzo generale, Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale), con particolare riferimento al profilo professionale dei Consiglieri di amministrazione.

L'ENPAP pubblica altresì il trattamento economico dei componenti degli Organi statuari, deliberati a norma dello Statuto dell'Ente (articolo 7, comma 4, lettera h) e articolo 9, comma 2, lettera l), con riferimento sia agli emolumenti, indennità e gettoni di presenza, sia ai limiti ed alle modalità del trattamento dei rimborsi spese di trasferta.

Per i dati reddituali e patrimoniali dei componenti degli Organi statuari designati dalle Amministrazioni vigilanti è fatto rinvio alle informazioni pubblicate sui siti internet delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Articolo 10 **Personale**

L'ENPAP pubblica sul sito istituzionale una tabella riepilogativa, aggiornata annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, con i dati aggregati sulla consistenza del personale, specificando l'entità del contingente lavoratori con contratti a tempo determinato e le diverse tipologie di inquadramento contrattuale, nonché degli oneri del personale sostenuti in forma aggregata per tipologia di spesa, con evidenza degli oneri sostenuti relativi al personale dirigente.

Articolo 11

Consulenze e collaborazioni

L'ENPAP pubblica sul sito istituzionale una tabella riepilogativa, aggiornata annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, con le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata, con evidenza della spesa complessivamente sostenuta e l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

CAPO IV

BILANCIO, PATRIMONIO E INVESTIMENTI

Articolo 12

Bilanci consuntivo e di previsione

L'ENPAP predispone e aggiorna annualmente un'apposizione sezione per la pubblicazione dei propri bilanci consuntivo e di previsione in forma integrale, dopo l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di indirizzo generale:

- il bilancio consuntivo (Relazione di gestione, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione);
- il bilancio di previsione (Relazione di gestione, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale).

Nella medesima sezione del sito internet dedicato ai bilanci, ENPAP mette altresì a disposizione il rinvio alle relazioni periodiche sulla gestione dell'Ente predisposte dalla Corte dei Conti pubblicate sul sito della Corte stessa.

Articolo 13

Bilancio tecnico

Al fine di garantire i principi di trasparenza e correttezza in materia di previdenza, l'ENPAP assicura l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Codice anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio tecnico e dei parametri utilizzati per la redazione dello stesso.

La pubblicazione avviene dopo l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di indirizzo generale del bilancio tecnico redatto ogni triennio in ottemperanza alla normativa vigente.

Articolo 14

CRITERI GENERALI DI INVESTIMENTO, ASSET ALLOCATION STRATEGICA (AAS) E SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'ENPAP provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale e al relativo aggiornamento dopo ogni eventuale revisione e variazione, dei criteri generali di investimento deliberati dal Consiglio di indirizzo generale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c) dello Statuto dell'Ente.

L'ENPAP provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'Asset Allocation Strategica deliberata dal Consiglio di amministrazione a seguito dall'analisi integrata dell'attivo con il passivo (AAS in ottica ALM), oltre che al relativo aggiornamento dopo ogni eventuale revisione.

Sul sito istituzionale dell'Ente sono altresì pubblicati i nominativi dei componenti degli eventuali comitati e commissioni di investimento costituite ai sensi del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio, oltre che del Responsabile della Funzione Finanza e degli altri consulenti esterni coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento (Risk Advisor e Investment Advisor).

Articolo 15

Documento sulla politica di investimento

L'ENPAP provvede alla pubblicazione annuale sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo annualmente, di un documento esplicativo della politica di investimento che rappresenti la strategia finanziaria dell'Ente ed il profilo di rischio correlato agli obiettivi ed agli impegni previdenziali dello stesso.

Articolo 16

Prospetto informativo a valori correnti

L'ENPAP provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, di un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute, a valori correnti, e le indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente al 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

Le informazioni sono rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

La trasparenza in materia di investimenti e patrimoni trova attuazione attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, nonché delle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

CAPO V

Previdenza e assistenza

Articolo 17

Pubblicazione delle informazioni per gli iscritti

L'ENPAP pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste in favore degli iscritti. Per ciascuna prestazione sono indicati:

- a) i requisiti e le condizioni di erogazione;
- b) i riferimenti alle disposizioni normative e regolamentari;
- c) i termini e le modalità per la presentazione della richiesta, con indicazione della documentazione necessaria a corredo di ciascuna richiesta e delle relative modalità di trasmissione;
- d) le modalità per la richiesta di informazione relative al procedimento di erogazione.

L'ENPAP pubblica sul proprio sito istituzionale, e aggiorna annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, i dati relativi all'ammontare dei contributi richiesti e versati, alle prestazioni erogate.

L'ENPAP definisce la tempistica mediamente necessaria per lo svolgimento delle attività istruttorie e l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali anche mediante la predisposizione di un'apposita "Carta dei Servizi in favore degli Iscritti ENPAP".

CAPO VI PROFILI ORGANIZZATIVI

Articolo 18 **Responsabile per la trasparenza**

Il Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato anche solo "Responsabile", è in via generale il Direttore dell'Ente. Il Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore, può nominare Responsabile per la trasparenza altro dipendente dell'Ente.

Il Responsabile assicura il rispetto del presente Codice e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività, cui è necessario garantire il rispetto del principio di trasparenza.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

Il Responsabile garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto del presente Codice.

Il Responsabile riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli iscritti relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza.

Il Responsabile predisponde una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi di cui al presente Codice da presentare annualmente al Consiglio di amministrazione.

Il Responsabile è tenuto a segnalare le eventuali violazioni e inadempimenti al Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Organi di controllo interni così come individuati dall'Ente.

Articolo 19 **Sito istituzionale**

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'ENPAP www.enpap.it è istituita un'apposita sezione denominata “ TRASPARENZA” al cui interno sono contenute le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa che trova applicazione anche agli Enti di previdenza privati, nonché i dati, le informazioni e i documenti di interesse degli iscritti all'Ente, così come previsto nel presente Codice.

Articolo 20 **Formazione**

L'ENPAP, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione del Personale con particolare riferimento ai dipendenti che operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l'organizzazione di seminari e incontri informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.

Articolo 21 **Disposizioni finali**

Il presente Codice entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, vincolando all'osservanza delle disposizioni in esso contenute tutti i dipendenti con inquadramento non dirigenziale, i dirigenti, i componenti degli Organi statutari, nonché a seguito di adeguamento contrattuale gli eventuali consulenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente Codice costituisce irregolarità amministrativa valutabile ai fini di eventuali sanzioni disciplinari, in osservanza dei contratti collettivi di lavoro di categoria e, nel caso degli eventuali consulenti e collaboratori, è causa risolutiva e/o di decadenza dal rapporto.